

Convenzione avente valore di patto parasociale per l'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società in house NEWCO S.p.A. costituita per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino Verona Nord.

L'anno 2023 tra:

il Sig. _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di [●] in virtù dei poteri di rappresentanza dello stesso Comune, debitamente autorizzato in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;

L'anno 2023 tra:

il Sig. _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di [●] in virtù dei poteri di rappresentanza dello stesso Comune, debitamente autorizzato in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;

tutti facenti parte del Consiglio di Bacino Verona Nord e indicanti nel proseguo come i “Comuni”

OMISSIS

il Sig. [●], il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente del Consorzio [●] C.F.... con SEDE in, quale consorzio di diritto pubblico tra i Comuni di, tutti facenti parte del Consiglio di Bacino Verona Nord, il quale partecipa e sottoscrive la presente convenzione in nome e per conto dei Comuni consorziati, indicato nel proseguo come “Consorzio di Comuni”;

il Sig. [●], il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della Società [●] (C.F. e part. I.V.A.: [●]), sede in [●] e capitale sociale pari ad € [●], i.v., iscritta al Registro delle imprese di [●] con n. R.E.A. [●], quale società *in house* partecipata esclusivamente da Comuni facenti parte del Consiglio di Bacino Verona Nord, indicata nel prosieguo come “Società intermedia di Comuni”.

Premesso che

- i Comuni detengono, direttamente, tramite il Consorzio di Comuni e la Società intermedia di Comuni, l'intero capitale della società denominata NEWCO S.p.A. (d'ora in avanti Società),

come risulta dalla tabella di cui all'Allegato A alla presente Convenzione, che riporta le rispettive partecipazioni azionarie;

- la Società è una società per azioni costituita *in house* per l'autoproduzione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani, sulla base dell'affidamento disposto dal Consiglio di Bacino Verona Nord;
- la conformazione *in house* della Società impone l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla stessa da parte dei Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Verona Nord;
- ai sensi della normativa vigente, i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni;
- i Comuni, il Consorzio di Comuni e la Società intermedia di Comuni, sono le "Parti" della presente Convenzione,

tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Richiamo delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina l'esercizio da parte dei Comuni, anche indiretto "a cascata", del controllo analogo congiunto nei confronti della Società.
2. L'esercizio congiunto, anche a cascata, del controllo analogo disciplinato dalla presente Convenzione avverrà nel pieno rispetto delle determinazioni spettanti, ai sensi di legge, al Consiglio di Bacino Verona Nord.

Art. 3 – Durata.

1. La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre [•], ossia pari a quella della Società, come attualmente risultante dal relativo Statuto di cui all'Allegato B alla presente Convenzione.
2. Le Parti, di comune accordo, possono risolvere anticipatamente la presente Convenzione; in tal caso cessa l'affidamento *in house* del servizio qualora non vengano implementate contestualmente forme alternative di esercizio del controllo analogo congiunto.

Art. 4 – Comitato di coordinamento per il controllo analogo.

1. I Comuni esercitano il controllo analogo congiunto sulla Società mediante il Comitato di coordinamento per il controllo analogo (di seguito “Comitato”) disciplinato dalla presente Convenzione.

2. Ciascun Comune partecipa al Comitato con una quota determinata:

- per il 50% con riferimento alla popolazione residente nel proprio territorio in rapporto alla popolazione complessiva di tutti i Comuni, come risultanti dall'ultimo censimento ISTAT;
- per il 50% con riferimento al valore del Piano Economico Finanziario relativo al proprio territorio in rapporto al valore complessivo dei Piani Economici Finanziari di tutti i Comuni, approvati dal Consiglio di Bacino secondo la metodologia ARERA vigente. Qualora dovesse essere istituita la tariffa corrispettivo unitaria a livello di Bacino saranno individuati idonei parametri rappresentativi del singolo comune utilizzabili per la determinazione della componente economica di cui sopra.

Entrambi i suddetti parametri saranno soggetti ad aggiornamento quadriennale. Il prospetto iniziale delle quote di ciascun Comune è riportato nell'Allegato C alla presente Convenzione.

3. Il Consorzio di Comuni partecipa con una quota corrispondente alla somma di quelle dei Comuni ad esso aderenti, e nelle votazioni per teste rappresenta il numero dei Comuni aderenti.

4. I Comuni e il Consorzio di Comuni hanno diritto di voto in sede di Comitato. La società intermedia dei Comuni ha diritto di partecipare e intervenire alle riunioni del Comitato, ma senza diritto di voto.

5. Ciascuna Parte partecipa al Comitato mediante il proprio legale rappresentante o suo delegato nel rispetto delle proprie disposizioni statutarie e/o regolamentari.

6. Il Presidente del Comitato è il Sindaco Presidente *pro tempore* del Consiglio di Bacino Verona Nord; se quest'ultimo è il Sindaco di un Comune aderente al Consorzio, il Presidente del Comitato sarà il Presidente del Consorzio.

Art. 5 – Funzionamento e oggetto del Comitato

1. Il Comitato è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei Comuni che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) delle quote complessive, fermo quanto più oltre previsto per la nomina dell'Organo amministrativo della Società.

2. Il Comitato delibera, prima dell'Assemblea della Società, sugli argomenti riservati ai sensi del relativo Statuto alla competenza dell'Assemblea societaria ordinaria e straordinaria.

3. Il Comitato stabilisce la composizione monocratica ovvero collegiale dell'Organo amministrativo della Società, nel rispetto della normativa vigente.

4. Nel caso di amministratore unico, i Comuni ricercano l'unanimità dei consensi sul nominativo da designare, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di buona fede. Nel caso in cui l'unanimità non risulti possibile, le designazioni avvengono con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Comuni che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) delle quote complessive.

5. Nel caso di Organo amministrativo collegiale, i Comuni si impegnano a designare un consiglio di amministrazione di cinque membri, ciascuno dei quali sia espressione di una delle cinque Zone di cui all'Allegato D alla presente Convenzione. I Comuni appartenenti a ciascuna Zona designano all'unanimità il loro rappresentante nell'Organo amministrativo, secondo i principi di leale collaborazione e di buona fede. Qualora l'unanimità non sia possibile, per ciascuna Zona le designazioni avvengono con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Comuni della Zona che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) delle quote di quella zona. Successivamente il Comitato delibera, secondo le maggioranze del comma 4, la designazione del Presidente che potrà svolgere tale ruolo per un massimo di due mandati consecutivi.

6. Resta fermo anche ai fini del presente articolo che il Consorzio di Comuni partecipa con una quota corrispondente alla somma di quelle dei Comuni ad esso aderenti, e nelle votazioni per teste rappresenta il numero dei Comuni aderenti.

Art. 6 – Patto di sindacato per l'esercizio del controllo analogo congiunto

1. I Comuni, il Consorzio di Comuni e la Società intermedia dei Comuni, a prescindere dai voti espressi in sede di Comitato, sono obbligati a partecipare all'Assemblea della Società in vista della quale le decisioni del Comitato sono state assunte e ad esercitarvi il voto in conformità alle decisioni medesime.

2. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 1, esclusi per i singoli Comuni i casi di forza maggiore che impediscano la partecipazione all'Assemblea, il soggetto inadempiente è tenuto a versare una penale al Consiglio di Bacino. L'inadempimento è accertato dal Comitato; la penale è fissata in euro 3.000,00 (tremila) per i Comuni singoli, e in euro 3.000,00 (tremila) moltiplicato per il numero dei Comuni rappresentati per il Consorzio di Comuni e la Società intermedia dei Comuni, e deve essere pagata entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento. L'ammontare delle penali è soggetto a rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT. Rimane fermo il diritto delle Parti adempienti al risarcimento di ogni danno conseguente.

3. Fermo quanto ai commi precedenti, in caso di adozione da parte della Società di atti che il Comitato accerti essere contrastanti con le proprie decisioni, i Comuni, il Consorzio di Comuni e la Società intermedia dei Comuni assumono ogni iniziativa affinché l'atto difforme sia revocato e ne siano rimossi gli effetti; qualora l'atto accertato difforme sia stato adottato dall'Organo amministrativo, il Comitato delibera la revoca degli amministratori che non vi si sono opposti e le Parti adottano nell'Assemblea della Società le determinazioni conseguenti.

Art. 7 – Convocazione del Comitato e direzione delle riunioni

1. Il Comitato è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o qualora lo richiedano almeno 10 Comuni.
2. Il Comitato si riunisce: a) prima di ogni seduta dell'Assemblea della Società quando siano posti all'ordine del giorno atti rientranti nelle competenze del Comitato ai sensi degli articoli 5, 13 e 14 dello Statuto societario nonché negli altri casi previsti dal medesimo Statuto; b) ogni volta che il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno e in particolare qualora ravvisi difformità, violazioni e scostamenti dell'Organo amministrativo da propri indirizzi, indicazioni e decisioni.
3. La convocazione del Comitato avviene a mezzo posta elettronica certificata.
4. La convocazione deve indicare la sede, la data e l'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, con la relativa documentazione allegata, e deve pervenire almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta del Comitato. In caso di urgenza il Comitato potrà essere convocato con un preavviso di 48 ore.
5. I lavori sono regolati dal Presidente o, in sua assenza, dal Sindaco del Comune col maggior numero di millesimi presente in Assemblea, che accerta e proclama i risultati delle votazioni.
6. Di ogni seduta è redatto sommario verbale, da parte del segretario nominato dal Presidente ed è sottoscritto dal segretario e dal Presidente.
7. Le deliberazioni del Comitato e i relativi verbali vanno immediatamente comunicati a cura del Presidente ai componenti degli organi societari, al Direttore generale e alle Parti della presente Convenzione, a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 8 - Adesione di nuovi Enti Locali.

1. Qualora un Comune entri nel capitale della Società in un momento successivo alla sua costituzione, aderisce altresì alla presente Convenzione quale strumento del controllo analogo congiunto.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Le Parti si impegnano a interpretare e a dare esecuzione della presente Convenzione secondo i principi di correttezza e buona fede.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi generali in materia di organi collegiali.

Allegati:

A: tabella delle partecipazioni azionarie nella Società

B: statuto della Società

C: tabella delle quote di partecipazione al Comitato

D: tabella recante la suddivisione dei Comuni in 5 Zone ai fini della designazione del Consiglio di amministrazione della Società.